



COMUNE DI SIENA

Segretario Generale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.°201 del 2/08/2016



COMUNE DI SIENA

INDICE

CAPO I	PRINCIPI GENERALI
<i>Sezione I</i>	<i>Norme di riferimento</i>
Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Definizioni
<i>Sezione II</i>	<i>Ambito di applicazione</i>
Articolo 3	Finalità
Articolo 4	Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al C.d.S. (ZTL)
Articolo 5	Istituti scolastici
Articolo 6	Deposito di rifiuti
CAPO II	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Articolo 7	Titolare del trattamento
Articolo 8	Responsabile del trattamento e incaricati del trattamento
CAPO III	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
<i>Sezione I</i>	<i>Modalità di Raccolta e misure di sicurezza</i>
Articolo 9	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Articolo 10	Descrizione ed accesso al sistema di videosorveglianza
Articolo 11	Sicurezza dei dati
Articolo 12	Obblighi degli operatori
Articolo 13	Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
Articolo 14	Informazioni rese al momento della raccolta
<i>Sezione II</i>	<i>Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati</i>
Articolo 15	Diritti dell'interessato
<i>Sezione III</i>	<i>Limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni</i>
Articolo 16	Cessazione del trattamento dati
Articolo 17	Limiti alla utilizzabilità di dati personali
Articolo 18	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
<i>Sezione IV</i>	<i>Comunicazione e diffusione dei dati</i>
Articolo 19	Comunicazione
CAPO IV	TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Articolo 20	Tutela
Articolo 21	Disposizione generale
CAPO V	MODIFICHE
Articolo 22	Modifiche regolamentari



COMUNE DI SIENA



COMUNE DI SIENA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Sezione I Norme di riferimento

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio e nelle proprietà comunali; detti impianti sono gestiti ed impiegati dal Comune di Siena che garantisce che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche e integrazioni.

3. A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b del Codice e dell'art. 2, comma 2 del suddetto provvedimento a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante



COMUNE DI SIENA

riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", l'Ente Comune di Siena, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Sezione II Ambito di applicazione

Articolo 3 Finalità

1. Le finalità istituzionali che il Comune di Siena intende perseguire con l'attività di videosorveglianza sono del tutto conformi a quelle demandate all'Ente dal D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale Toscana 03 Aprile 2006, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" così individuata secondo il Decreto Ministro Interno del 5 agosto 2008;
- b) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai



COMUNE DI SIENA

- soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- c) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale;
 - d) monitoraggio e controllo del traffico in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo per la circolazione stradale con impiego tempestivo e più razionale delle risorse umane e rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - e) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
 - f) l'acquisizione di prove
2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
4. Presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale sono posizionati dei monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere per quanto di specifico interesse e competenza. L'impianto è destinato anche all'osservazione diretta delle immagini quando se ne ravvisi l'esigenza.
5. Altre Direzioni comunali interessate ad attivare impianti di videosorveglianza, in ambito dei rispettivi interessi e competenze, sono tenute ad allestire apposite centri operativi di controllo attenendosi in linea generale a quanto già contenuto nel presente regolamento e predisponendo disciplinari specifici per quanto concerne finalità e personale interessato alla gestione del sistema.

Articolo 4

Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada (ZTL)

1. Nelle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti al controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL), la registrazione è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal Codice della Strada con le modalità impartite dal Garante e contenute altresì nel D.P.R. 250/1999.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni relative all'accesso nelle Zone a Traffico Limitato (sistema di controllo ZTL tramite varchi elettronici), analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce



COMUNE DI SIENA

trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;
- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate
- l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali;
- i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Articolo 5 Istituti scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo della personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, è ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

2. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

3. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.



COMUNE DI SIENA

Articolo 6 **Il deposito di rifiuti**

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

CAPO II **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Articolo 7 **Titolare del trattamento**

1. Il Comune di Siena nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il titolare del trattamento provvede altresì a richiedere la verifica preliminare prima di mettere in funzione sistemi di telecamere nei casi individuati nell'art. 3.2.1. della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8 **Responsabile del trattamento e incaricati del trattamento**

1. Il Sindaco designa con proprio decreto i Responsabili del trattamento dei dati personali, in base alle rispettive competenze.

2. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siena, in ragione delle funzioni svolte in Siena – Via Tozzi n. 3, presso il Comando della Polizia Municipale è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

3. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.



COMUNE DI SIENA

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

5. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

6. I Responsabili del trattamento designano gli incaricati individuandoli fra persone in servizio presso il Comune di Siena che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

7. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. Gli incaricati del trattamento sono istruiti e formati al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza ed elaborano i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

MODALITA' DI RACCOLTA E MISURE DI SICUREZZA

Articolo 9

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 1, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.



COMUNE DI SIENA

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate nel territorio comunale in conformità all'elenco delle aree di ripresa ed in relazione alle esigenze e finalità di cui all'art. 3. La collocazione ed il numero delle telecamere possono essere modificati, secondo le indicazioni che allo scopo detterà l'Amministrazione Comunale, mediante appositi atti di indirizzo e gestionali con cui si provvederà inoltre ad aggiornare l'elenco delle aree di ripresa senza necessità di ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo non superiore a sette giorni consecutivi alla rilevazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità indicate all'art. 3 del presente regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 10

Descrizione ed accesso al sistema di videosorveglianza

1. Le telecamere consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale; in caso contrario utilizzano il sistema di illuminazione ad infrarossi che consente di generare flussi video in scale di grigio. Tutte le telecamere sono dotate di sistemi di ripresa digitale e generano flussi video su rete di telecomunicazione basata sul protocollo IP. Tutte le telecamere sono dotate di zoom ottico e/o digitale con capacità di ingrandimento variabile. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

2. I segnali video delle unità di ripresa confluiscono verso un apparato di archiviazione NVR (Network Video Recorder) posizionata presso il Data Centre del Comune di Siena e sono visualizzate per mezzo di postazioni di osservazione e controllo preventivamente identificate e abilitate, situate presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. Queste postazioni consentono la visualizzazione dei flussi video in tempo reale o la ricerca, la visualizzazione e l'eventuale estrazione di sequenze video registrate.

Articolo 11

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti dei precedenti art. 9 e 10.

2. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;



COMUNE DI SIENA

- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

3. Alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale può accedere, oltre al Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e specificatamente designato quale Incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile o suo delegato ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

4. Il Data Centre del Comune di Siena dove risiedono gli apparati di archiviazione dei flussi video è ubicato presso i locali del CED in via del Casato n. 23 ed è dotato di sistemi di controllo degli accessi e di sistemi anti-intrusione e anti-incendio che consentono di mettere le misure le idonee e preventive misure di sicurezza e protezione dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

5. La piattaforma software di gestione dei dati (immagini) è anch'essa dotata di una funzionalità di controllo degli accessi mediante la creazione di account, con credenziali di autenticazione, a cui saranno abbinati diversi profili operativi differenziati per livelli di visibilità e trattamento delle immagini. La distribuzione delle credenziali e l'associazione con i diversi profili operativi agli operatori incaricati avviene secondo le indicazioni del Titolare al trattamento dei dati in base ai compiti attribuiti ad ognuno.

6. I sistemi di controllo fisico degli accessi ai locali del Data Centre e quelli di controllo logico ai sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di tracciamento degli accessi (*log*) che consentono al Titolare al trattamento dei dati di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

7. I sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di cancellazione automatica delle registrazioni in modo da garantire un periodo di conservazione dei dati conforme alla disposizioni di legge.



COMUNE DI SIENA

8. La rete utilizzata per il trasporto dei flussi video è una rete proprietaria, chiusa, non interconnessa con altre reti private (rete interna dell'amministrazione comunale, ZTL o altro) o pubbliche (Internet).

9. I soggetti preposti alle operazioni derivanti da esigenze di manutenzione potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

10. Il Sindaco ed il Comandante del Corpo Polizia Municipale custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della Centrale Operativa di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi. Il Sindaco ed il responsabile dell'Ufficio Servizi Tecnici custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali del CED, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico.

Articolo 12 **Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 13 **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvede a darne comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 12, l'incaricato procede alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria.



COMUNE DI SIENA

5. Nel caso in cui gli organi delle Forze di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata, indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, producendo altresì i supporti informatici necessari alla registrazione delle immagini, entro i termini di cui al precedente art. 6, comma 4.

Articolo 14

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Siena in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche e integrazioni, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *"Area Videosorvegliata – registrazione effettuata dal Corpo di Polizia Municipale di Siena per fini riguardanti la Sicurezza Urbana – Art. 13 D. Lgs. 196/2003"*.

2. Il Comune di Siena, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune.

3. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorre all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

4. Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.



COMUNE DI SIENA

Sezione II **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Articolo 15 **Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta, adeguatamente motivata e corredata dalla fotocopia del proprio documento di identità, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui il richiedente potrebbe essere stato oggetto di ripresa. Qualora tali indicazioni manchino o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò deve essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione. Il responsabile del trattamento è tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini dandone comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fissa il giorno l'ora ed il luogo in cui l'interessato possa visionare le immagini che lo riguardano.

3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.



COMUNE DI SIENA

6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata al titolare o al responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

8. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

9. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

10. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

Sezione III

LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 16

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.



COMUNE DI SIENA

Articolo 17

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 18

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 19

Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Siena a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 20

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni.



COMUNE DI SIENA

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Articolo 21 **Disposizione generale**

Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale di Siena a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

CAPO V **MODIFICHE**

Articolo 22 **Modifiche regolamentari**

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.